

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA BRITANNICO - AMERICANA

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE



GAZZETTA UFFICIALE

VOLUME VII

N. 25 - 11 settembre 1954

**Publicate dal G. M. A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante
le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste**

GAZZETTA UFFICIALE DEL G. M. A.

PUBBLICAZIONE : il 1°, l' 11 ed il 21 di ogni mese.

(Nel mese di gennaio solamente l' 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31).

Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 di ogni mese.

PREZZO : un fascicolo L. 60.

VENDITA : Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12.

ABBONAMENTO : solamente semestrale ; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra.

a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme..... L. 3.240

b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena..... L. 1.080

c) per una copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno L. 720

Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“.

INSERZIONI : devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell'esenzione dalla tassa di bollo.

Prezzo delle inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura.

Pagamento a mezzo assegno bancario intestato : „Gazzetta G. M. A., Prefettura di Trieste“.

Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del G.M.A., Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel. : 83-33, 78-88, int. 76 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d'assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta.

Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell' inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata.

UFFICIO GAZZETTA : Sede del GMA, stanza N°. 196. Telefono : 29701-29794 int. 110 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

CORRISPONDENZA : Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste.

GOVERNO MILITARE ALLEATO

Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste

Ordine N. 92

CONTRIBUTI PER IL COLLAUDO E PER LE ISPEZIONI DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI

ATTESO che si ritiene opportuno aumentare i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi, già fissati con l'Ordine n. 116 di data 27 gennaio 1948 e raddoppiati con l'Ordine n. 373 di data 3 dicembre 1948, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

ARTICOLO I

A parziale modifica delle norme impartite con l'Ordine n. 373 di data 3 dicembre 1948, i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, di cui alla tabella „B“ annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e modificata con l'Articolo II dell'Ordine n. 116 di data 27 gennaio 1948, sono stabiliti a decorrere dall'1 agosto 1954, nella seguente misura:

- a) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria A) L. 5.000.—
— per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 2.300.—
- b) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria B) L. 5.000.—
— per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 2.300.—
- c) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico o scarico (categoria C) L. 3.000.—
— per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 2.100.—
- d) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg. 25 (categoria D) L. 2.500.—
— per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 1.600.—
- e) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria E) L. 6.100.—
— per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 3.000.—

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 1° settembre 1954.

F. C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggior Generale
Comandante della Zona

Ref. : LD/A/54/105

Ordine N. 93

ISTITUZIONE DI CONCESSIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA

ATTESO che si ritiene opportuno istituire concessioni in materia di importazione temporanea, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

ARTICOLO I

E' consentita, per la durata di sei mesi, l'importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati :

QUALITA' DELLA MERCE	Scopo per il quale l'importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Additivi chimici	Per essere miscelati a carburanti di produzione nazionale	kg. 10	1 anno
2. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr. 160 per metro quadrato	Per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti frangiati e/o orlati per conto di committenti esteri	kg. 25	1 anno

ARTICOLO II

E' estesa, per la durata di sei mesi, ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, la concessione di temporanea importazione del ferro in lamiere, spranghe e verghe, per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno ecc., istituita col D. L. 18 dicembre 1913, No. 1453, convertito in legge 17 aprile 1925, No. 473.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 19 giugno 1954.

TRIESTE, 7 settembre 1954.

F. C. LOUGH

Ten. Colonnello JAGC

Capo di Stato Maggiore

per **T. J. W. WINTERTON**

Maggior Generale

Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/94

Ordine N. 94

RINNOVO E ISTITUZIONE DI CONCESSIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA

ATTESO che si ritiene opportuno rinnovare e istituire concessioni in materia di temporanea importazione nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

ARTICOLO I

E' consentita, per la durata di sei mesi, l'importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale l'importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Argento puro in barre, verghe, pani, polveri e rottami	Per essere lavorato	—	6 mesi
2. Billette e blumi di acciaio speciale	Per la fabbricazione di tubi senza saldatura	kg. 100	2 anni

QUALITA' DELLA MERCE	Scopo per il quale l'importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
3. Brodo concentrato e bustine vuote di alluminio in fogli	Per il riempimento delle bustine con il brodo concentrato opportunamente dosato e con pastina nazionale, e successivo loro sigillamento a caldo	—	4 mesi
4. Canne d'India greggie	Per la fabbricazione di battipanni	kg. 100	6 mesi
5. Corallo greggio	Per essere lavorato	kg. 100	6 mesi
6. Ghisa in rottami	Per la costruzione di autoveicoli, macchine ed apparecchi	—	2 anni
7. Ilmenite (minerale di titanio)	Per la fabbricazione del bianco di titanio	kg. 100	6 mesi
8. Lastre acriliche „Per-spex“	Per la fabbricazione di ripari di aria da montare su autovetture destinate all'esportazione	—	1 anno
9. Materiale per guarnizioni, denominato „Klingerite“	Da impiegare per la guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli di esportazione	kg. 50	1 anno
10. Ossa greggie	Per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti	kg. 500	1 anno
11. Ossa greggie	Per la fabbricazione della colla forte e della osseina	kg. 500	1 anno
12. Pigmenti fluorescenti Day Glo	Per la produzione di vernici fluorescenti	kg. 50	6 mesi
13. Tartaruga greggia	Per la fabbricazione di oggetti diversi	kg. 100	6 mesi
14. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia)	Per essere polverizzata	kg. 100	6 mesi

ARTICOLO II

E' prorogata, di sei mesi, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controindicati provvedimenti :

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata
Parti metalliche di macchine o di installazioni industriali, per essere rivestite di gomma elastica o indurita o resine sintetiche (con validità fino al 19 aprile 1954)	Ordine No. 149, di data 18 dicembre 1953	20 aprile 1954
Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite (con validità fino al 19 aprile 1954)	Ordine No. 149, di data 18 dicembre 1953	20 aprile 1954
Autoveicoli completi per essere modificati e/o trasformati, anche parzialmente, nella carrozzeria (con validità fino al 19 aprile 1954)	Ordine No. 149, di data 18 dicembre 1953	20 aprile 1954
Piombo in pani e in rottami, per la fabbricazione di acetato di piombo e di arseniato di piombo (con validità fino al 19 aprile 1954)	Ordine No. 149, di data 18 dicembre 1953	20 aprile 1954
Cannella, cardamomi e amomi, china corteccia, dittamo cretico, fave tonche, chiodi di garofano, zenzero, macis, noci moscate, pepe, the e vaniglia, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1954)	Ordine No. 149, di data 18 dicembre 1953	20 aprile 1954
Tuorlo d'uovo, congelato e/o in polvere, per l'impiego nella fabbricazione di specialità alimentari (con validità fino al 17 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	18 aprile 1954
Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite (con validità fino al 27 marzo 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	28 marzo 1954
Cellophane tipo Zenith, in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 2 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	3 aprile 1954

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata
Cellulosa nobile e linters di cotone, greggi o candeggiati, per la produzione di acetato di cellulosa e di polveri da stampaggio all'acetato di cellulosa (con validità fino al 27 marzo 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	28 marzo 1954
Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	7 aprile 1954
Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75.000 metri per 1/2 kg., per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	21 aprile 1954
Filati di seta e filati di cascami di seta, da sottoporre a lavorazione di purga, tintura e/o carica (con validità fino al 6 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	7 aprile 1954
Legno comune, greggio e/o segato, per la fabbricazione di imballaggi (con validità fino al 2 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	3 aprile 1954
Tessuti di cotone, tipo „popeline“ (rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armature di semplice tela o di raso; od operati per effetto di ratier o di jacquard) per essere sottoposti alla mercerizzazione e/o al procedimento chimico di irrestringibilità denominato „permashrunk“ e/o finissaggio (con validità fino al 2 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	3 aprile 1954
Tessuto gommato in dischi (fondini per cappelli) per l'applicazione nell'interno di cappelli (con validità fino al 17 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	18 aprile 1954
Uva secca (uva sultanina) da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	28 marzo 1954

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata
Acciaio dolce e ferro in fili nelle misure da mm. 2 a mm. 0.6, per essere ritrafilati e ridotti rispettivamente nelle misure da mm. 0.07 a mm. 0.55 (con validità fino al 27 marzo 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	28 marzo 1954
Acciaio inossidabile martensitico al carbonio cromo, per la fabbricazione di supporti plantari ortopedici (con validità fino al 2 aprile 1954)	Ordine No. 35 di data, 31 marzo 1954	3 aprile 1954
Lamiere di ferro stagnate (banda stagnata), tagliate a misura, comprese le striscie e i ritagli, per la confezione di barattoli destinati ad essere impiegati per l'inscatolamento di prodotti conservati (con validità fino al 2 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	3 aprile 1954
Nastri di ferro e/o acciaio laminati a freddo e/o a caldo, barre o verghe, profilate, trafile, di ferro o di acciaio per la costruzione di serrande avvolgibili, cancelletti estensibili, e ogni tipo di infissi e chiusure metalliche per la edilizia (con validità fino al 6 aprile 1954)	Ordine No. 35, di data 31 marzo 1954	7 aprile 1954
Pellicola vergine negativa, sia a colori sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di films (con validità fino al 6 aprile 1954)	Ordine No. 61, di data 19 giugno 1954	7 aprile 1954
Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1954)	Ordine No. 90, di data 19 giugno 1953	14 aprile 1954

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 17 giugno 1954.

TRIESTE, 8 settembre 1954.

F. C. LOUGH
 Ten. Colonnello JAGC
 Capo di Stato Maggiore
 per **T. J. W. WINTERTON**
 Maggior Generale
 Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/87

Ordine Amministrativo N. 48

POTESTA' DI COMPIERE ATTI NOTARILI

ATTESO che l'Ordine No. 171, di data 29 ottobre 1951, dispone per la designazione nominativa del Direttore degli Affari Legali e degli altri ufficiali della Direzione degli Affari Legali che potranno da me essere designati allo scopo di ricevere giuramenti, ecc., secondo le disposizioni di detto Ordine,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

1. — Gli Ordini Amministrativi No. 5, di data 29 gennaio 1954 e No. 12, di data 6 marzo 1954 sono abrogati.

2. — Il Ten. Col. Robert W. REYNOLDS, JAGC, S. U., Direttore degli Affari Legali del Governo Militare Alleato ed il Sig. R. C. S. ELLISON, Sostituto Direttore degli Affari Legali del Governo Militare Alleato, hanno la potestà di compiere le funzioni stabilite nell'Ordine No. 171, di data 29 ottobre 1951.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 2 settembre 1954.

F. C. LOUGH

Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggior Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/B/54/53

Ordine Amministrativo N. 49

AUTORIZZAZIONE A CAMBIAMENTO DI COGNOME

ATTESO che il sig. Giuseppe SMERDU, fu Giuseppe e fu Teresa Gerin, nato a Fiume il 31 gennaio 1891 e suo figlio Boris SMERDU, nato a Fiume il 16 ottobre 1930, entrambi residenti a Trieste, Via Madonna del Mare No. 14, hanno eseguito le formalità di legge dirette ad ottenere il cambiamento del loro attuale cognome SMERDU in quello di „CUNRADI“, in base all'autorizzazione concessa loro dal Direttore per gli Affari Legali in data 7 maggio 1954, e

ATTESO che le predette persone hanno ora domandato che il richiesto cambiamento di cognome abbia effetto,

ATTESO che sono state osservate nel caso le disposizioni previste dal Titolo VIII, Cap. I del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e non sono state fatte opposizioni,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

1. — Il cognome del Sig. Giuseppe SMERDU' e di suo figlio Boris SMERDU' è cambiato in quello di „CUNRADI“.

2. — Il presente Ordine sarà trascritto a cura dei richiedenti nel pertinente registro di nascita ed annotato in calce agli atti di nascita stessi, ai sensi di legge.

3. — Quest' Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 4 settembre 1954.

F. C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggiore Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/B/54/52

Avviso N. 49

RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CALZOLAI, SELLAI E PELLETTIERI ARTIGIANI

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi, costituito ai sensi dell' Ordine N. 63 di data 1° dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale dipendente da calzolai, sellai e pellettieri artigiani, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente

L O D O

ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo pubblicato con l'Avviso N. 57 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 settembre 1953, si intende prorogata sino al 30 giugno 1955.

Sarà considerata legittima una revisione in data anteriore, solamente nel caso di modificazione del trattamento economico concernente il personale disciplinato dal contratto di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 30 luglio 1954.

Il Presidente: F.to Egidio Furlan

I Componenti: F.to Bruno Perentin, Amedeo Bortoletti, Renato Corsi, Guido Borzaghini.

I Consulenti tecnici: F.to Ruggero Tironi, Nicolò Pase

Ratificato 24 agosto 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro.

TRIESTE, 7 settembre 1954.

Ref.: LD/C/54/43

Avv. WALTER LEVITUS
f.f. Capo Dipartimento del Lavoro

Avviso N. 50

RETRIBUZIONE MINIMA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELL'ABBIGLIAMENTO, DELL'ARREDAMENTO, MERCI VARIE E DELL'ALIMENTAZIONE IN GENERE

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell' Ordine N. 63 di data 1° dicembre 1947 ha emesso nei riguardi dei dipendenti da aziende commerciali dell'abbigliamento, dell'arredamento, merci varie e dell'alimentazione in genere, non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente

L O D O

ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo pubblicato con l'Avviso N. 60 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 settembre 1953, si intende prorogata sino al 30 giugno 1955.

Sarà considerata legittima una revisione in data anteriore a quella prevista, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente i lavoratori disciplinati dal contratto di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 27 luglio 1954.

Il Presidente: F.to Egidio Furlan

I Componenti: F.to Marcello Sessi, Giovanni Poli, Renato Corsi, Guido Borzaghini

I Consulenti tecnici: F.to Nicolò Pase, Ruggero Tironi

Ratificato 24 agosto 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro.

TRIESTE, 7 settembre 1954.

Avv. WALTER LEVITUS

Ref.: LD/C/54/44

f.f. Capo Dipartimento del Lavoro

Avviso N. 51

RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE CON QUALIFICA NON IMPIEGATIZIA DIPENDENTE DA CASE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell' Ordine N. 63 di data 1° dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale con qualifica non impiegatizia dipendente da case di produzione cinematografica, non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente

L O D O

ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo pubblicato con l'Avviso N. 66 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° novembre 1953, si intende prorogata sino al 30 giugno 1955.

Sarà considerata legittima una richiesta di revisione in data anteriore a quella prevista, solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni il trattamento economico in genere

del personale con qualifica non impiegatizia, disciplinato da contratti collettivi del settore industriale.

Letto, confermato e sottoscritto, Trieste 28 luglio 1954.

Il Presidente: F.to Giovanni Poli

I Componenti: F.to Giovanni Semeraro, Mario Ruzzier, Guido Borzaghini, Renato Corsi

I Consulenti tecnici: F.to Egidio Furlan, Giovanni D' Elia

Ratificato 24 agosto 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro.

TRIESTE, 7 settembre 1954.

Avv. WALTER LEVITUS

Ref.: LD/C/54/45

f.f. Capo Dipartimento del Lavoro

Avviso N. 52

RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DI NOLEGGIO DA RIMESSE PER LOCAZIONE DI VETTURE E PER SERVIZI DI RIPARAZIONI VARIE

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell' Ordine N.º 63 di data 1º dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale dipendente da aziende di noleggio, da rimesse per locazione di vetture e per servizi di riparazioni varie non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente

L O D O

ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo pubblicato con l'Avviso No. 58 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 settembre 1953, si intende prorogata sino al 30 giugno 1955.

Sarà considerata legittima una revisione di data anteriore, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente il personale disciplinato dal contratto di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 29 luglio 1954.

Il Presidente: F.to Ruggero Tironi

I Componenti: F.to Mario Cocci, Alberto Casamassima, Guido Borzaghini, Renato Corsi

I Consulenti tecnici: F.to Nicolò Pase, Giovanni Poli

Ratificato 24 agosto 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 7 settembre 1954.

Avv. WALTER LEVITUS

Ref.: LD/C/54/46

f.f. Capo Dipartimento del Lavoro

I N D I C E

Ordine	Pag.
No. 92 Contributi per il collaudo e per le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi	275
No. 93 Istituzione di concessioni in materia di importazione temporanea.....	276
No. 94 Rinnovo e istituzione di concessioni in materia di importazione temporanea	277
Ordine Amministrativo	
No. 48 Potestà di compiere atti notarili	282
No. 49 Autorizzazione a cambiamento di cognome	282
Avviso	
No. 49 Retribuzione minima per il personale dipendente da calzolai, sellai e pellettieri artigiani	283
No. 50 Retribuzione minima per i dipendenti da aziende commerciali dell'abbigliamento, dell'arredamento, merci varie e dell'alimentazione in genere	284
No. 51 Retribuzione minima per il personale con qualifica non impiegatizia dipendente da case di produzione cinematografica	284
No. 52 Retribuzione minima per il personale dipendente da aziende di noleggio, da rimesse per locazione di vetture e per servizi di riparazioni varie	285